



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MININNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2022**

Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di credito d’imposta

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata di edifici, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per uno sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori, oppure, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari al costo sostenuto. In entrambi i casi lo Stato emette un credito d'imposta, ossia un credito che il contribuente vanta nei confronti dell'Erario e che può utilizzare per il pagamento delle imposte dovute.

Tale strumento fiscale, essenzialmente diretto a stimolare gli investimenti in un settore trainante come quello edilizio, risulta però caratterizzato da forti limitazioni contenute nello stesso articolo 121, che finiscono per scoraggiarne l'utilizzo e, conseguentemente, riducono pesantemente la ripresa economica del settore.

Il presente disegno di legge, quindi, attraverso mirate modifiche all'articolo in questione, propone l'eliminazione di queste limitazioni, al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta.

Modificando il comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato articolo 121, viene eliminato il limite al numero di cessioni possibili del credito d'imposta. A normativa vigente, infatti,

lo stesso è cedibile non più di tre volte, di cui solo la prima a soggetti diversi da istituti di credito e intermediari finanziari.

Al comma 1-*ter* si prevede, inoltre, che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari ad evitare le frodi, individuare le responsabilità e procedere al recupero degli importi non spettanti, siano detraibili nella misura non inferiore al 100 per cento (per il *superbonus* è il 110 per cento), invece che in base all'aliquota prevista dal tipo di intervento.

Al comma 1-*quater* si prevede la possibilità di frazionare il credito d'imposta, non ammessa a normativa vigente dopo la prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

Al comma 2 viene estesa la possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, al *bonus* mobili e al *bonus* giardini.

Le modifiche al comma 3 introducono due importanti novità: l'eliminazione della scadenza del credito d'imposta e la possibilità di chiederne il rimborso attraverso la dichiarazione dei redditi, oltre che in compensazione dei debiti con il Fisco mediante modello F24.

Con l'introduzione del comma 7-*ter*, viene prevista una piattaforma *internet* per garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta tra persone fisiche, con possibilità per queste ultime di frazionare i propri crediti, cederli, proporre la vendita o procedere all'acquisto di altri crediti d'imposta. La piattaforma permette l'effettuazione immediata ed autonoma delle

operazioni di frazionamento e trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche e utilizza strumenti di pagamento elettronico.

Si prevede infine che i redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta non

siano tassati e che l'utilizzo della piattaforma sia gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta applicata ad ogni trasferimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

*b)* al comma 1-ter, dopo le parole: « sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi » sono inserite le seguenti: « e comunque nella misura non inferiore al 100 per cento »;

*c)* il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

« *1-quater.* Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al

comma 1, lettere *a*) e *b*), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 »;

*d*) al comma 2:

1) alla lettera *a*), le parole: « di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, »;

2) dopo la lettera *f-bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *f-ter*) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

*f-quater*) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

*e*) al comma 3, primo periodo, le parole: « sono utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « , oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e può essere richiesta a rimborso esclusivamente nella forma della detrazione fiscale »;

*f*) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al pre-

sente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma *internet* per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporre la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento ».



